



COMUNE DI
CUSANO
MILANINO

Regolamento comunale di Protezione Civile

*Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 5
del 21/2/2024*

*Modificato con
deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44
del 23/07/2024*

PROTEZIONE CIVILE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione - Costituzione Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile	pag.	4
Art. 2 – Obiettivi del Gruppo	pag.	4
Art. 3 – Attività di protezione civile	pag.	5
Art. 4 – Inquadramento Organizzativo	pag.	5

TITOLO II – INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 5 – Componenti della struttura comunale	pag.	6
Art. 6 – Sindaco	pag.	6
Art. 7 – Servizio Comunale di Protezione Civile	pag.	7
Art. 8 – Centro Operativo Comunale	pag.	7
Art. 9 – Unità di Crisi Locale	pag.	9
Art. 10 – Referente Operativo Comunale	pag.	9
Art. 11 – Polizia Locale	pag.	10
Art. 12 – Servizi Tecnici Comunali	pag.	10
Art. 13 – Altri Servizi Comunali	pag.	10
Art. 14 – Cittadinanza	pag.	10

TITOLO III – STRUMENTI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 – Piano di Emergenza	pag.	11
Art. 16 – Procedure Operative di Emergenza	pag.	12

TITOLO IV – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17 – Ammissione al Gruppo comunale	pag.	13
Art. 18 – Volontari Effettivi	pag.	14
Art. 19 – Organizzazione del Gruppo Comunale	pag.	14
Art. 20 – Assemblea dei Volontari	pag.	14
Art. 21 – Presidente dell’Assemblea dei Volontari	pag.	15
Art. 22 – Segretario del Gruppo Comunale	pag.	16
Art. 23 – Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale	pag.	16
Art. 24 – Consiglio Direttivo	pag.	17
Art. 25 – Dotazioni del Gruppo Comunale	pag.	18
Art. 26 – Stemma del Gruppo Comunale	pag.	19
Art. 27 – Doveri dei Volontari	pag.	19
Art. 28 – Diritti dei Volontari	pag.	21
Art. 29 – Formazione ed Addestramento dei Volontari	pag.	22
Art. 30 – Dotazione dei Volontari	pag.	22
Art. 31 – Assicurazione dei Volontari	pag.	22
Art. 32 – Perdita di appartenenza al gruppo e provvedimenti disciplinari	pag.	23
Art. 33 – Norme amministrative e finanziarie	pag.	24
Art. 34– Cessazione del gruppo Comunale	pag.	24
Art. 35– Commissariamento del Gruppo Comunale	pag.	24
Art. 36– Scioglimento del Gruppo del Gruppo Comunale	pag.	25
Art. 37– Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato	pag.	25

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Disposizioni transitorie

pag. 26

Art. 39 – Disposizioni finali

pag. 26

APPENDICE

Stemma del Gruppo Comunale di Protezione Civile

pag. 27

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, degli organi che ne fanno parte e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi nazionali e regionali nonché alle rispettive direttive.
- 2) È costituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 24/10/2002 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Cusano Milanino, di seguito G.C.V.P.C. Cusano Milanino, nella sede legale del Comune di Cusano Milanino, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 3) Il G.C.V.P.C. Cusano Milanino è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 4) Il Comune provvede all'iscrizione del G.C.V.P.C. Cusano Milanino nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
- 5) Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, degli organi che ne fanno parte e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi nazionali e regionali nonché alle rispettive direttive.

Articolo 2

(OBIETTIVI DEL GRUPPO)

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
- 3) La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'Unione e dal Presidente della Provincia/Città Metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

Articolo 3

(ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE)

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Articolo 4 (INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO)

1) La Giunta comunale, con propria deliberazione, provvede ad individuare l'ambito organizzativo cui assegnare le risorse umane, strumentali ed economiche per garantire l'espletamento delle funzioni, delle attività e dei compiti di protezione civile comunale.

TITOLO II STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 5 (COMPONENTI DELLA STRUTTURA COMUNALE)

- 1) Sono componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile:
- a) il Sindaco;
 - b) il Centro Operativo Comunale;
 - c) l'Unità di Crisi Locale;
 - d) il Referente Operativo Comunale;
 - e) il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
 - f) la Polizia Locale;
 - g) i Servizi Tecnici Comunali;
 - h) gli altri Servizi Comunali;
 - i) i Cittadini che per loro professionalità e conoscenze si rendano disponibili a collaborare.

Articolo 6

(SINDACO)

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
- 3) Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile ed in tale veste sovrintende tutte le attività di protezione civile del Comune ed esercita tutti i compiti e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento gli attribuiscono espressamente.
- 4) Le funzioni di cui al comma precedente possono essere delegate ad un Assessore nominato dal Sindaco nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
- 5) Al verificarsi di una situazione d'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale ovvero intercomunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale.
- 6) Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento non può essere fronteggiato con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale od al Prefetto, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ed il coordinamento degli interventi con quelli dell'Autorità comunale di protezione civile.

Articolo 7

(SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE)

- 1) Il Servizio Comunale di Protezione Civile è l'ambito organizzativo chiamato ad attuare in via ordinaria e continuativa i seguenti compiti:
 - a) ricevimento delle segnalazioni relative alle situazioni di criticità in atto o previste;
 - b) verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
 - c) mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture di protezione civile;
 - d) organizzazione delle attività ordinarie di pianificazione e prevenzione;
 - e) predisposizione ed aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
 - f) raccolta dei dati di archivio e statistici in materia di protezione civile;
 - g) collegamento con gli altri enti ed uffici competenti in materia di protezione civile;
 - h) organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
 - i) predisposizione delle procedure gestionali, amministrative ed operative;
 - j) gestione della Sala Operativa e del Centro Operativo Comunale;
 - k) adempimento degli aspetti amministrativi legati alle funzioni di competenza.
- 2) Il Servizio osserva, di norma, l'orario di apertura degli uffici comunali, fermo restando che, in caso di emergenza, rimane aperto per tutto il periodo di durata della stessa, garantendo altresì una operatività H24 per il tramite del servizio di reperibilità del Comando di Polizia Locale e/o dei Servizi Tecnici Comunali, in ragione della natura dell'evento.
- 3) Al fine di poter attivare in qualsiasi momento i componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile, il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere in possesso di un elenco con tutti i

nominativi, indirizzi e recapiti telefonici dei soggetti di cui all'articolo 7: l'elenco sarà custodito presso l'ufficio del Servizio Comunale di Protezione Civile, nel rispetto della privacy.

4) Per poter garantire lo svolgimento delle proprie attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere dotato delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per garantire la operatività dello stesso.

Articolo 8 (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)

1) Il Centro Operativo Comunale (COC) è la struttura operativa a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione previsto dal "Metodo Augustus" e fondato sulle seguenti funzioni di supporto, che rappresentano le principali attività da garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi che per il superamento dell'emergenza:

- a. **FUNZIONE 1 TECNICO-SCIENTIFICA E DI PIANIFICAZIONE:** il Responsabile dovrà mantenere e coordinare i rapporti con Amministrazioni ed Enti che svolgono attività di ricerca scientifica o di gestione del territorio, con Gruppi nazionali di ricerca e con Servizi tecnici nazionali e/o locali, fornendo inoltre i supporti cartografici ed informatici relativi al territorio comunale e alle zone colpite dall'evento;
- b. **FUNZIONE 2 SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA:** il Responsabile dovrà mantenere i contatti con le Strutture sanitarie locali e con le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario;
- c. **FUNZIONE 3 VOLONTARIATO:** il Responsabile dovrà coordinare i compiti delle Organizzazioni di volontariato in relazione al rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione e dai mezzi a loro disposizione;
- d. **FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI:** il Responsabile dovrà mantenere costantemente aggiornato il quadro delle risorse a disposizione, prevedendo per ciascuna di esse le modalità di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di intervento, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, privati e volontariato;
- e. **FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA:** il Responsabile dovrà mantenere i contatti con gli Enti erogatori dei servizi essenziali sul territorio coinvolto, aggiornando la situazione in ordine all'efficienza ed agli interventi sulla rete dei servizi e valutando anche la necessità di effettuare esercitazioni al fine ottimizzare il concorso di personale e mezzi nelle varie ipotesi di emergenza;
- f. **FUNZIONE 6 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE:** il Responsabile, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni a persone e cose, avvalendosi tanto del personale dell'Ufficio tecnico comunale e degli Enti istituzionalmente preposti quanto di eventuali specifiche figure professionali;
- g. **FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ:** il Responsabile dovrà coordinare le diverse componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio, regolamentando i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi, attraverso l'opportuna individuazione e predisposizione di cancelli;
- h. **FUNZIONE 8 TELECOMUNICAZIONI:** il Responsabile dovrà pianificare ed organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile anche in caso di evento di notevole gravità, coinvolgendo le Associazioni di radioamatori ed i Gestori della telefonia fissa e mobile;
- i. **FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:** il Responsabile dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggio tenendo conto del patrimonio abitativo e della ricettività delle strutture alberghiere nonché provvedendo alla ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come zone ospitanti e/o di attesa, raccordandosi con le Autorità preposte all'emanazione degli atti

necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree: a tal fine dovrà inoltre provvedere ad effettuare un censimento delle risorse necessarie per una prima assistenza alla popolazione, con particolare riferimento alle aziende di produzione e distribuzione di generi alimentari e forniture di vestiario.

2)Il Centro Operativo Comunale è attivato e presieduto dal Sindaco che ne coordina l'attività per il tramite del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, da lui nominato: il Sindaco provvede altresì a nominare tutti i Responsabili delle Funzioni di Supporto individuate al comma 1, con atto avente durata massima pari a quella del proprio mandato.

3)Ciascun Responsabile di Funzione individua le procedure per l'attuazione dei compiti relativi alla propria funzione e, con proprio atto, nomina il Collaboratore che garantirà l'aggiornamento costante dei dati relativi alla propria funzione: l'aggiornamento deve essere trasmesso al Servizio di Protezione Civile almeno una volta l'anno e tale adempimento rientra nei compiti e doveri dei singoli Responsabili interessati.

4)Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ed i Responsabili delle Funzioni di Supporto, alla scadenza del mandato del Sindaco, restano in carica fino al provvedimento di nomina dei nuovi Responsabili da parte del Sindaco eletto, da adottarsi entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

5)Il presupposto su cui si fonda il Centro Operativo Comunale è la possibilità di attivazione delle nove funzioni in ogni momento (H24), per cui il Sindaco, al fine di poter affrontare le eventuali emergenze in maniera organizzata, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, può optare per l'istituzione di una struttura alternativa, denominata Unità di Crisi Locale, composta da figure istituzionali presenti nell'organico e sul territorio comunale.

6)Tra il Centro Operativo Comunale e l'Unità di Crisi Locale non esiste conflitto di competenze, in quanto l'Unità di Crisi Locale rappresenta lo strumento per assolvere i compiti previsti per le nove Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale, che potranno essere accorpate od attivate soltanto in caso di necessità.

Articolo 9 (UNITÀ DI CRISI LOCALE)

1)L'Unità di Crisi Locale (UCL) è la struttura operativa costituita dalle risorse umane effettivamente disponibili che supporta il Sindaco nella fase di emergenza nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche, costituita da:

- a. il Sindaco;
- b. il Tecnico Comunale;
- c. il Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- d. il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- e. il Comandante della Stazione Carabinieri;
- f. il Referente Operativo Comunale.

2)L'Unità di Crisi Locale è attivata e presieduta dal Sindaco che ne coordina l'attività per il tramite del Referente Operativo Comunale, se nominato, ovvero per il tramite del Responsabile del Servizio di Protezione Civile: tale organismo assume le iniziative che ciascun componente è chiamato ad intraprendere, nel rispetto delle proprie competenze ed in maniera tale da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività.

3)Ciascun componente provvederà ad individuare un sistema di deleghe tra i propri collaboratori, in modo tale che, al verificarsi dell'emergenza, sia sempre possibile procedere alla costituzione dell'Unità di Crisi Locale, anche in caso di temporaneo impedimento del componente nominato direttamente dal Sindaco.

Articolo 10
(REFERENTE OPERATIVO COMUNALE)

- 1) Il Referente Operativo Comunale (ROC) è la figura di supporto al Sindaco, dotata di autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi, cui affidare i compiti operativi in ambito di protezione civile in fase di normalità ed in fase di emergenza.
- 2) In ossequio alla normativa regionale in materia, il Sindaco ha facoltà di procedere alla nomina del Referente Operativo Comunale, individuandolo all'interno dell'Amministrazione Comunale tra i funzionari o tra gli amministratori.
- 3) A titolo esemplificativo, nella fase di normalità, il Referente Operativo Comunale sovrintende alla stesura del Piano di Emergenza Comunale ed organizza il Gruppo Comunale di Protezione Civile, mentre nella fase di emergenza sovrintende alla sorveglianza del territorio e coordina le eventuali evacuazioni e/o l'assistenza pratica alla popolazione.
- 4) Il Referente Operativo Comunale è nominato con atto del Sindaco avente durata massima pari a quella del proprio mandato: in tal circostanza cessa automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.

Articolo 11
(POLIZIA LOCALE)

- 1) Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, ai sensi del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, sono tenuti a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le Autorità competenti, assicurando l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore e negli altri settori comunali interessati: anche a tal fine, il Comando di Polizia Locale assicura turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo negli orari in cui non è previsto il servizio ordinario di polizia locale.

Articolo 12
(SERVIZI TECNICI COMUNALI)

- 1) I Servizi Tecnici Comunali collaborano all'elaborazione dei piani di protezione civile fornendo i dati tecnici necessari alla loro realizzazione, con particolare riferimento alla cartografia di base, al reticolo idrografico ed ai sottoservizi.
- 2) Gli stessi Servizi partecipano all'attività di protezione civile per il superamento delle emergenze in base alle rispettive competenze, supportando le attività poste in essere dalle altre componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile: anche a tal fine, provvedono ad assicurare turni di reperibilità degli addetti negli orari in cui non è previsto il servizio ordinario.

Articolo 13
(ALTRI SERVIZI COMUNALI)

- 1) In ossequio alle disposizioni normative nazionali secondo le quali all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, anche i Comuni e tenuto conto che le disposizioni normative regionali prescrivono che, al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari, tutta la struttura comunale, al verificarsi di uno degli eventi previsti e descritti dall'articolo 3, comma 1, può essere chiamata a svolgere attività finalizzate al soccorso delle popolazioni colpite ed al superamento dell'emergenza.
- 2) Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, ricorrendone l'indifferibilità e l'urgenza, il

Sindaco e i Responsabili dei Servizi Comunali potranno attivare tutte le risorse necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità, impartendo specifiche disposizioni al personale.

Articolo 14 (CITTADINANZA)

1) In ossequio alle disposizioni normative nazionali secondo le quali all'attuazione delle attività di protezione civile concorrono altresì i cittadini nonché gli ordini ed i collegi professionali, coloro che, al di fuori del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, intendono prestare la propria opera in attività di protezione civile finalizzate al soccorso delle popolazioni colpite da uno degli eventi previsti e descritti dall'articolo 3, comma 1, ovvero al superamento dell'emergenza sono invitati a registrarsi presso il Servizio Comunale di Protezione Civile, fornendo l'indirizzo ed il recapito telefonico, che saranno custoditi nel rispetto della privacy.

TITOLO III STRUMENTI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 15 (PIANO DI EMERGENZA)

1) Il Piano di Emergenza è il documento finale di un processo completo che parte dall'analisi dei rischi per giungere alla definizione di scenari di rischio ad essi collegati con l'obiettivo di porre in evidenza i possibili rischi e le situazioni di emergenza che interessano il territorio, individuando le adeguate procedure di contrasto e di gestione dell'emergenza.

2) La stesura del Piano di Emergenza è demandata a personale qualificato, in possesso di capacità ed esperienza adeguate: nel caso di assenza di personale qualificato negli organici degli uffici tecnici, sarà possibile affidarsi a professionisti esterni, associazioni di professionisti, società di progettazione e/o esperti in materia di protezione civile formati a livello nazionale o regionale, fermo restando il compito di supervisione del piano da parte dell'Amministrazione Comunale per il tramite del Servizio Comunale di Protezione Civile.

3) Al fine di rendere più agevole l'aggiornamento, la distribuzione e la consultazione del Piano di Emergenza, si dovrà prevedere la realizzazione sia su supporto cartaceo che su supporto digitale e la possibilità di estrazione in modo veloce delle sezioni sia testuali che cartografiche.

4) Il Piano di Emergenza si compone di:

- analisi delle infrastrutture / analisi della pericolosità / scenari di rischio / attività di monitoraggio / modello di intervento.

5) In aggiunta al documento di piano dovranno essere previsti degli allegati contenenti l'elenco dei soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, delle risorse esterne con i relativi contatti e dei mezzi ed attrezzature disponibili oltre ad una serie di modelli di provvedimenti d'urgenza e di comunicazione istituzionale e diretta alla popolazione.

6) Il Piano di Emergenza è approvato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, mentre gli allegati sono redatti ed aggiornati costantemente dal Servizio Comunale di Protezione Civile, che li custodisce nel rispetto della privacy: pertanto, all'interno della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale saranno presenti soltanto i fac-simile degli elenchi e modelli di cui al comma 5.

7) Con le medesime modalità sono approvati gli aggiornamenti periodici del Piano di Emergenza, al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell'assetto urbanistico del territorio, all'evoluzione del sistema di protezione civile ed alle tecnologie e normative di settore: l'aggiornamento deve avvenire con cadenza almeno quinquennale dalla data della sua ultima approvazione da parte del Consiglio

Comunale.

8) Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal presente documento, l'aggiornamento del vigente Piano di Emergenza dovrà essere effettuato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

9) Al Piano di Emergenza è data piena divulgazione alla cittadinanza mediante apposite campagne informative ed accesso al servizio telematico pubblico comunale: il Piano di Emergenza è altresì oggetto di periodiche verifiche da compiersi anche a mezzo di apposite esercitazioni finalizzate a verificare la risposta del sistema comunale di protezione civile a fronte di simulati scenari di rischio, di regola improvvise e senza rigorosa ridefinizione di tutti i particolari al fine di evitare che si risolvano in mere esibizioni promozioni od autoreferenziali, ma comunque preventivamente autorizzate dal Sindaco ed eventualmente concordate con la Prefettura, qualora prevedano una partecipazione di vaste fasce della popolazione.

Articolo 16

(PROCEDURE OPERATIVE DI EMERGENZA)

1) Al fine di fronteggiare situazioni contingenti particolari o critiche, l'Amministrazione Comunale, in ossequio alla disciplina regionale, demanda al Comando di Polizia Locale la predisposizione di Procedure Operative di Emergenza (POE) in grado di assicurare, mediante un elevato grado di flessibilità, il necessario coordinamento delle risorse umane e strumentali a disposizione.

2) A tal fine, il Comando di Polizia Locale predispone la mappatura del territorio individuando le possibili situazioni critiche da punto di vista della protezione civile tenuto conto del Piano di Emergenza e comunque in conformità della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali.

3) L'individuazione delle possibili situazioni contingenti particolari è demandata al Comandante del Corpo di Polizia Locale che, anche di concerto con organi e strutture interne od esterne alla Amministrazione Comunale, dovrà porre particolare attenzione a quelle generate da:

- a. reti di comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree;
- b. insediamenti industriali o produttivi, se non già individuati dal Piano di Emergenza;
- c. conformazione idrogeologica del territorio, se non già individuata dal Piano di Emergenza;
- d. realtà sociali potenzialmente problematiche;
- e. tessuto urbanistico;
- f. situazioni che richiedono l'adozione di misure che eccedono i normali compiti di istituto;
- g. situazioni di rischio per la collettività descritte dal Piano di Emergenza.

4) In relazione ad ogni evento potenzialmente critico, il Comandante del Corpo di Polizia Locale dovrà provvedere alla stesura di una Procedura Operativa di Emergenza indicando:

- a. le risorse umane da impiegare;
- b. la loro eventuale organizzazione in unità operative che fanno capo ad un Responsabile;
- c. le mansioni dettagliate di ogni soggetto od unità operativa;
- d. le dotazioni logistiche e strumentali;
- e. le procedure attuative dettagliate per fasi;
- f. la struttura della rete di comunicazioni;
- g. il linguaggio da adottate durante le comunicazioni.

5) L'attuazione delle Procedure Operative di Emergenza ed il coordinamento con i soggetti impiegati nella situazione contingente competono, di regola, al Comandante del Corpo di Polizia Locale: in caso di sua assenza temporanea, le funzioni vengono svolte dall'Ufficiale di grado più alto presente in servizio ovvero dall'Ufficiale responsabile del servizio di pronta reperibilità.

6) Tutto gli operatori del Comando di Polizia Locale vengono formati sui dispositivi attuativi delle Procedure Operative di Emergenza presso il Comando di appartenenza: la formazione deve essere

improntata alla diffusione dei principi informatori delle procedure e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di flessibilità e coordinamento.

7) Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal presente documento, la stesura delle Procedure Operative di Emergenza dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento: la redazione di tali Procedure Operative di Emergenza è da considerarsi un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 17

(AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE)

1) L'Amministrazione Comunale incentiva l'adesione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nelle forme ritenute più opportune quali la pubblicazione di appositi bandi di adesione, la promozione di incontri specifici o di campagne di sensibilizzazione e l'organizzazione di punti di informazione ed adesione anche per via telematica.

2) L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata al possesso, al momento di presentazione della domanda di adesione, dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) età compresa tra i diciotto ed i settanta anni e idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontariato comprovata da documentazione medica da prodursi a cura dell'interessato;
- b) assenza di condanne passate in giudicato, di procedimenti penali in corso di sottoposizione a misure di sicurezza o prevenzione e di provvedimenti di destituzione da pubblici impieghi;
- c) assenza di provvedimenti di espulsione da Forze Armate, Corpi militarmente organizzati, Organizzazioni di volontariato e Gruppi comunali di protezione civile;
- d) buona conoscenza della lingua italiana, limitatamente agli aspiranti volontari che non sono di madrelingua italiana.

3) La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 è causa di espulsione dal Gruppo Comunale, disposta con provvedimento inappellabile del Sindaco: non costituisce causa di espulsione la temporanea inidoneità fisica all'attività di volontario.

4) Il compimento del settantunesimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di volontario, sempre che permanga l'idoneità fisica, fatta salva la facoltà, in capo al Coordinatore del Gruppo Comunale di destinare questi volontari alle attività non operative: l'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del settantaseiesimo anno di età.

5) Possono presentare domanda di ammissione al Gruppo Comunale i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2, l'appartenenza al Gruppo Comunale è incompatibile con l'appartenenza ad altri Gruppi comunali di protezione civile e con la carica di Consigliere od Assessore del Comune di Cusano Milanino.

6) Alla domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice su apposito modello e da firmare per esteso dall'aspirante volontario, devono allegarsi:

- il certificato medico attestante l'idoneità fisica allo svolgimento delle attività
- autocertificazione attestante l'assenza di cause ostative all'ammissione
- autocertificazione della residenza e del domicilio,
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, pec, numeri telefonici ecc),
- copia del codice fiscale - tre fotografie formato tessera

La mancata produzione di tali documenti è causa di diniego automatico della domanda.

7) Costituisce titolo preferenziale per l'accettazione della domanda: l'aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o nella Polizia Locale; il possesso di

specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni, geologo, ingegnere civile ed altre utili in caso di emergenza; l'esercizio di professioni attinenti lo stato di necessità ed urgenza quale speleologo, istruttore di nuoto e sub, esercente professioni sanitarie e simili.

8) L'accettazione della domanda di ammissione è riservata al Sindaco nella sua qualità di Autorità comunale di protezione civile: il Servizio Comunale di Protezione Civile sottoporrà al Sindaco la domanda di ammissione corredata della documentazione allegata e la decisione assunta sarà insindacabile.

Articolo 18 - (VOLONTARI EFFETTIVI)

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.
- Copia del Regolamento.

Articolo 19 (ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE)

1) Il Sindaco è il responsabile del Gruppo Comunale ed il garante dell'osservanza delle norme del presente Regolamento.

2) Sono organi del Gruppo Comunale:

- a) l'Assemblea dei Volontari;
- b) il Presidente dell'Assemblea dei Volontari;
- c) il Segretario del Gruppo Comunale;
- d) il Coordinatore del Gruppo Comunale
- e) il Consiglio direttivo;

Articolo 20 (ASSEMBLEA DEI VOLONTARI)

1) L'Assemblea dei Volontari è costituita da tutti i Volontari effettivi del Gruppo Comunale: essa si riunisce per eleggere gli organi del Gruppo Comunale ovvero quando viene convocata a seguito di richiesta del Coordinatore del Gruppo o di almeno un terzo dei Volontari effettivi nonché in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, per decidere in ordine alle attività da svolgere ed alle eventuali proposte di modificazione od integrazione del presente Regolamento.

2) Possono inoltre partecipare all'Assemblea, a titolo consultivo e senza diritto di voto, gli aspiranti Volontari espressamente invitati, i componenti del Comitato Operativo Comunale se costituito, i componenti dell'Unità di Crisi Locale, il Referente Operativo Comunale se nominato, i referenti delle Organizzazioni di Protezione Civile opportunamente registrate nonché i rappresentanti delle istituzioni pubbliche operanti nell'ambito della protezione civile (Regione Lombardia, Provincia di Milano, Prefettura di Milano, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e via dicendo): il Comune di Cusano Milanino

sarà rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.

3)Fatto salvo quanto previsto per l'elezione degli organi del Gruppo Comunale, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei volontari presenti e votanti, dando atto che ogni volontario ha diritto ad un solo voto e che non è ammesso il voto per delega.

4)La convocazione dell'Assemblea dei Volontari viene fatta dal Presidente dell'Assemblea nelle forme ritenute più adeguate, a condizione che vi sia prova tangibile dell'avvenuta informativa a tutti i volontari e che tra il ricevimento della convocazione e la data della seduta intercorrano non meno di dieci giorni: la seduta potrà svolgersi presso la sede del Gruppo Comunale ovvero presso il Palazzo Municipale e sarà valida con la presenza della maggioranza dei Volontari effettivi.

5)L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali

6)L'Assemblea dei Volontari elegge al proprio interno, nell'ordine, il Presidente dell'Assemblea, il Segretario del Gruppo, il Coordinatore del Gruppo e tre volontari effettivi che faranno parte del Consiglio Direttivo, nel rispetto della seguente procedura:

- a) tutte le elezioni degli organi del Gruppo Comunale avvengono con voto palese da parte dei presenti alla seduta;
- b) qualora nel corso della prima votazione nessun volontario raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei volontari presenti si procede immediatamente ad un ballottaggio;
- c) al ballottaggio sono ammessi i due volontari che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità viene ammesso il volontario più anziano di età;
- d) risulterà eletto al ballottaggio il volontario che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei volontari presenti: in caso di parità risulta eletto il volontario più anziano di età;
- e) non sono previste particolari procedure per la presentazione delle eventuali candidature per ricoprire le diverse cariche.

7)Tutte le deliberazioni riguardanti le elezioni degli organi del Gruppo Comunale dovranno essere trasmesse al Sindaco entro cinque giorni dalla votazione per consentire di provvedere alla stesura dei provvedimenti di nomina degli eletti nei successivi dieci giorni.

8)Nel caso di contestazioni in ordine alle modalità di elezione degli organi del Gruppo Comunale, ciascun volontario potrà presentare al Sindaco richiesta di riesame della procedura, entro cinque giorni dalla votazione: il Sindaco, esaminata la richiesta, entro i successivi cinque giorni deciderà definitivamente sul risultato della votazione, con giudizio insindacabile.

Articolo 21

(PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI VOLONTARI)

1)Il Presidente dell'Assemblea dei Volontari dura in carica tre anni e può essere rieletto: la carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Gruppo Comunale.

2)Il Presidente dell'Assemblea dei Volontari:

- a) convoca l'Assemblea dei Volontari in seduta ordinaria per l'elezione degli organi del Gruppo Comunale;
- b) convoca l'Assemblea dei Volontari in seduta straordinaria nelle altre circostanze previste dal presente Regolamento;
- c) gestisce le sedute dell'Assemblea dei Volontari al fine di garantirne l'ordine e la regolarità delle deliberazioni.

Articolo 22

(SEGRETARIO DEL GRUPPO COMUNALE)

1) Il Segretario del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile dura in carica tre anni e può essere rieletto: la carica è incompatibile con la carica di Presidente dell'Assemblea dei Volontari.

2) Il Segretario del Gruppo Comunale:

- a) cura l'attività amministrativa del Gruppo Comunale;
- b) svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni;
- c) trasmette le convocazioni dell'Assemblea dei Volontari e del Comitato Operativo;
- d) consegna al Sindaco i risultati delle votazioni per la conseguente ratifica;
- e) verifica in via preliminare la conformità dei requisiti posseduti dagli aspiranti Volontari;
- f) aggiorna l'elenco dei Volontari e le schede di assegnazione del materiale;
- g) segue gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione;
- h) assegna ad ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso;
- i) predispose la modulistica necessaria al funzionamento del Gruppo Comunale;
- j) conserva tutti i documenti relativi al Gruppo Comunale;
- k) tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 23

(COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE)

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di carica tre anni e può essere rieletto, è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018 e la carica è incompatibile con la carica di Presidente dell'Assemblea dei Volontari.

2) Il Coordinatore del Gruppo Comunale:

- a) nomina il Vice-Coordinatore che lo coadiuva nelle attività e lo sostituisce in caso di assenza;
- b) coordina il Gruppo Comunale sulla base delle indicazioni del Sindaco;
- c) assicura la partecipazione del Gruppo Comunale alle attività di protezione civile;
- d) cura le relazioni di tutte le attività svolte dal Gruppo Comunale;
- e) rappresenta il Gruppo Comunale nelle relazioni con altri Enti o Gruppi Comunali;
- f) forma le squadre operative e nomina i rispettivi Capisquadra;
- g) predispose la periodica turnazione di reperibilità delle squadre di Volontari;
- h) organizza i servizi esterni dei Volontari previa autorizzazione del Sindaco;
- i) sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Gruppo Comunale;
- j) verifica la manutenzione e la tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature assegnate;
- k) vigila sull'andamento generale dell'attività del Gruppo Comunale;
- l) riferisce al Sindaco in ordine all'attività svolta dal Gruppo Comunale;
- m) sottopone al Sindaco le proposte di attività per l'anno successivo e la richiesta di dotazioni;
- n) trasmette al Sindaco un dettagliato resoconto sull'attività svolta nell'anno precedente;
- o) procede all'attuazione degli adempimenti previsti a suo carico dal presente Regolamento.

3) L'interfaccia con il Sindaco è, in via generale, effettuato per il tramite del Servizio Comunale di Protezione Civile: le proposte di cui alla lettera m) devono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno mentre il resoconto di cui alla lettera n) deve essere presentato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Articolo 24

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Coordinatore (che lo presiede) , Vice Coordinatore, Presidente, Segretario e da tre volontari effettivi eletti dall'Assemblea dei volontari e si riunisce almeno tre volte all'anno con convocazione scritta del Segretario emessa almeno 7 gg prima della data di convocazione.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale:
 - a. Definisce e monitora la modalità di spesa dei finanziamenti annuali che l'amministrazione comunale mette a disposizione del gruppo nel rispetto dei vincoli contabili e normativi;
 - b. Definisce la pianificazione dello sviluppo delle capacità operative del gruppo;
 - c. Definisce i processi interni di gestione (gestione automezzi , attrezzature e locali del gruppo)
 - d. Definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - e. Collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - f. Definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - g. Programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
- 5) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta con voto palese degli aventi diritto. In caso di parità, il voto del Coordinatore vale doppio .
- 6) Al termine di ogni comitato, il segretario provvederà a stilare un verbale indicante gli argomenti discussi nonché le indicazioni approvate.
- 7) Il verbale deve essere firmato da tutti i presenti aventi diritto di voto.

Articolo 25

(DOTAZIONI DEL GRUPPO COMUNALE)

- 1) L'Amministrazione Comunale garantisce l'efficace funzionamento del Gruppo Comunale ed a tale proposito si impegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, a dotarlo di una sede operativa attrezzata ed arredata nonché di adeguate attrezzature.
- 2) I locali e le attrezzature messe a disposizione del Gruppo Comunale devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e possono essere utilizzate esclusivamente per le attività di protezione civile: tutto il materiale in dotazione al Gruppo Comunale è inserito nell'inventario generale del Comune di Cusano Milanino.
- 3) Il Coordinatore del Gruppo dovrà tenere ed aggiornare un registro dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale, segnalando al Servizio Comunale di Protezione Civile ogni eventuale necessità a riguardo.
- 4) L'Amministrazione Comunale si impegna a stanziare annualmente una somma da destinare allo svolgimento delle attività del Gruppo Comunale, in relazione alle richieste pervenute e tenuto conto dei limiti delle disponibilità di bilancio: analogamente si impegna a partecipare ai bandi per l'assegnazione di finanziamenti alle attività del Gruppo Comunale, sempre nei limiti delle disponibilità

di bilancio qualora trattasi di finanziamenti di quote parte di progetti.

5) Per quanto attiene alle donazioni di beni mobili ed immobili, anche di modico valore, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia: i relativi beni saranno acquisiti al patrimonio del Comune di Cusano Milanino.

6) I veicoli in dotazione al Gruppo Comunale devono essere caratterizzati da segni distintivi e dai dispositivi acustici e di illuminazione previsti dalla normativa vigente: il conducente del veicolo è responsabile dello stesso e della sua custodia all'esterno della rimessa nonché del materiale a bordo, ferma restando l'individuale responsabilità dei Volontari nell'utilizzo delle attrezzature.

7) Ad ogni utilizzo dei veicoli in dotazione al Gruppo Comunale, il conducente è tenuto a redigere un apposito verbale indicando orario dell'uscita, motivazione della stessa, destinazione finale, orario di rientro e distanza percorsa: dovrà altresì far constare eventuali anomalie sull'andamento del mezzo.

8) A richiesta del Coordinatore del Gruppo o del Caposquadra, il conducente del veicolo è tenuto ad esibire la patente di guida che deve risultare in corso di validità e deve abilitare alla conduzione di quello specifico veicolo: eventi fortuiti e casuali, quali le sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada, saranno valutate dal Coordinatore del Gruppo e dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, tenendo conto della gravità della violazione e dello stato di servizio del Volontario.

9) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti

Articolo 26

(STEMMA DEL GRUPPO COMUNALE)

1) Lo stemma del Gruppo Comunale è mutuato dallo stemma indicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto proprio sia dall'Unione Europea che dalla Regione Lombardia ed è formato da un triangolo blu in campo arancione, riportante la dicitura a tondo "PROTEZIONE CIVILE" in oro e "GRUPPO COMUNALE" in bianco su fondo blu bordato all'esterno d'oro e caricato di due simboli del Dipartimento della Protezione Civile rappresentanti un triangolo con i colori della bandiera nazionale: il triangolo blu è caricato dello stemma del Comune di Cusano Milanino, di cui al D.P.R. in data 30 maggio 1953, così blasonato: "Partito: nel primo di nero, al leone d'oro, lampassato; nel secondo di rosso, al castello d'argento, murato di nero, torricellato di due, merlato alla guelfa e aperto; alla bordura scaccata di sei pezzi per lato, di verde e d'oro; ornamenti esterni da Comune" e della dicitura "CUSANO MILANINO" in bianco.

2) Lo stemma del Gruppo Comunale può essere applicato su tutti gli indumenti, infrastrutture, beni, attrezzature, mezzi e carta intestata in dotazione al Gruppo Comunale, eventualmente affiancato agli stemmi della Protezione Civile nazionale e regionale.

Articolo 27

(DOVERI DEI VOLONTARI)

1) L'appartenenza al Gruppo Comunale richiede da parte dei singoli Volontari la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali, nonché l'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento oltre ad assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi

2) Costituiscono norme di Gruppo:

- a) la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà nonché di spirito di corpo;
- b) un profondo rispetto verso le persone, senza distinzioni di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
- c) la propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle

attività del Gruppo;

- d) la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni unita alla capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
- e) la capacità di riservare un adeguato equilibrio sia durante le operazioni ordinarie che durante gli interventi di emergenza;
- f) la capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di Gruppo, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
- g) la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Gruppo, rispettando la dignità ed il ruolo di ciascuno e mantenendo uno spirito positivo e proattivo nei confronti dei singoli problemi.

3) Costituiscono doveri individuali:

- a) partecipare con impegno e motivazione alle attività del Gruppo, garantendo l'impegno minimo di un turno di reperibilità al mese e la presenza ad almeno il 75% delle iniziative annuali;
- b) osservare puntualmente le disposizioni del presente Regolamento e le direttive emanate dalla Amministrazione Comunale per il tramite degli organi competenti;
- c) tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore del Gruppo e dai Capisquadra;
- d) rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati dal Coordinatore del Gruppo e/o dal proprio Caposquadra;
- e) partecipare alle attività di formazione, di addestramento e di aggiornamento promosse dalla Amministrazione Comunale;
- f) prestare la propria opera in favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni delle quali il Volontario faccia parte;
- g) indossare l'uniforme di dotazione con decoro e dignità avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia;
- h) corredare l'uniforme dei soli simboli distintivi di dotazione evitando l'apposizione di simboli distintivi che non siano comprovati da relativa documentazione approvata dal Sindaco;
- i) mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione ed alla massima disponibilità;
- j) saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l'urbanità di tratto durante lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- k) mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
- l) non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di protezione civile;
- m) evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o degli interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore direttamente o per il tramite dei Capisquadra;
- n) fare un uso corretto degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione ed evitare di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
- o) non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative al di fuori del territorio comunale senza averne conseguita la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- p) non utilizzare veicoli o mezzi della protezione civile o comunque in uso a quest'ultima al di fuori del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- q) astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di protezione civile;
- r) non esporre all'interno della sede del Gruppo materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale da offendere la moralità individuale;
- s) evitare qualsiasi discriminazione sessuale all'interno del Gruppo ed ogni forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;

- t) non assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto della Amministrazione Comunale e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiali.

Articolo 28 (DIRITTI DEI VOLONTARI)

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi 4 dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Ciascun Volontario ha diritto di:

- a) partecipare alle attività di protezione civile nelle forme e secondo le modalità previste dal presente Regolamento nonché a candidarsi per ricoprire una delle cariche in seno al Gruppo Comunale;
- b) conoscere l'entità delle risorse economiche stanziare dall'Amministrazione Comunale e di ricevere informazioni in ordine al relativo impiego per il tramite del Coordinatore del Gruppo che sarà aggiornato dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile;
- c) rifiutarsi dall'eseguire operazioni rischiose per la propria incolumità fisica e dal partecipare ad attività di interesse collettivo che il Gruppo sia stato chiamato a svolgere ma che esulano dalla diretta attività di protezione civile in senso stretto;
- d) recedere dal Gruppo presentando comunicazione scritta a Sindaco, Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Coordinatore del Gruppo anche senza fornire giustificazione della propria scelta, restituendo contestualmente l'uniforme e le altre dotazioni ricevute;

5) Ai Volontari aderenti ad Organizzazioni inserite nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi cui al comma 1 dell'articolo 3, anche su richiesta del Sindaco o di altre Autorità di protezione civile competenti, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico previdenziale da parte del datore di lavoro;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- d) il rimborso delle spese sostenute con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs 1/2018

Articolo 29

(FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI)

1) Gli aspiranti Volontari sono tenuti a frequentare le attività di formazione di base promosse ed organizzate dagli enti istituzionali preposti: soltanto al termine di tale periodo formativo potranno assumere la qualità di Volontario effettivo ed essere impiegati operativamente nelle attività di protezione civile.

2) I Volontari, previa autorizzazione del Sindaco, potranno organizzare, in autonomia o avvalendosi di istruttori esterni, incontri od esercitazioni tecniche e pratiche, atte a mantenere e migliorare la

preparazione individuale e di gruppo.

Articolo 30 (DOTAZIONE DEI VOLONTARI)

1) Ai Volontari effettivi deve essere rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, completo di fotografia in formato tessera, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale e l'eventuale specializzazione: tale tesserino dovrà essere restituito all'atto della cessazione dalla qualifica di Volontario.

2) Compatibilmente alle disponibilità di spesa, a tutti i Volontari effettivi verrà fornita l'uniforme prevista dalla normativa regionale nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alle attività da svolgere: ogni Volontario è responsabile del materiale ricevuto in dotazione, che dovrà constare da apposito verbale, ed è tenuto a mantenerlo efficiente ed in ordine, segnalando tempestivamente rotture e/o malfunzionamenti ed eventualmente chiedere il suo reintegro o la sua sostituzione.

3) Agli aspiranti Volontari potranno essere forniti capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale in relazione alle disponibilità di spesa e tenuto conto delle loro possibilità di impiego operativo.

Articolo 31 (ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI)

1) L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie od altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 32 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GRUPPO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

1) Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza delle norme di Gruppo e dei doveri individuali dei Volontari nonché delle norme del presente Regolamento.

2) Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) **RICHIAMO VERBALE:** sanzione comminata dal Coordinatore del Gruppo al Volontario che ha violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente Regolamento: tale sanzione non deve essere preceduta da alcuna contestazione di addebito ma deve essere comunque trascritta in apposito registro ai fini della verifica di eventuali reiterazioni;
- b) **RICHIAMO SCRITTO:** sanzione comminata dal Coordinatore del Gruppo al Volontario che, già sanzionato con richiamo verbale, ha nuovamente violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente Regolamento, nell'arco di un biennio dal richiamo verbale: la norma violata può essere la stessa del richiamo verbale ovvero altra diversa;
- c) **SOSPENSIONE TEMPORANEA:** sanzione comminata dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile su proposta del Coordinatore del Gruppo al Volontario che, già sanzionato con richiamo scritto, ha nuovamente violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente Regolamento, nell'arco di un biennio dal richiamo scritto;
- e) **ESPULSIONE DAL GRUPPO:** sanzione comminata dal Sindaco su proposta del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile nei seguenti casi:
 - persistenza di condotte contrastanti con le norme di Gruppo, i doveri individuali o le norme del presente Regolamento da parte del Volontario già destinatario della sanzione della

sospensione temporanea;

- commissione da parte del Volontario di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia incorso in sentenze di condanna passate in giudicato: il patteggiamento è equiparato a sentenza di condanna ai fini dell'applicazione della presente sanzione;
- realizzazione, durante il servizio o nel corso di attività di addestramento od esercitazione, di comportamenti costituenti indice di grave senso di irresponsabilità o inidoneità, che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari;
- realizzazione, anche fuori del servizio, di comportamenti idonei a pregiudicare in modo grave l'immagine del Gruppo, ivi compreso l'impiego e l'uso di equipaggiamenti e/o di attrezzature di dotazione individuali o del Gruppo per fini personali;
- protratta ed ingiustificata inattività nonostante gli inviti formulati dal Coordinatore del Gruppo ovvero danneggiamento con dolo di equipaggiamenti e/o attrezzature di dotazione individuali o del Gruppo.

3) Fuori del caso dell'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione di addebito recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l'invito all'interessato a far pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolta: l'atto di contestazione dovrà essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo di residenza dichiarato all'atto dell'ammissione al Gruppo o ad altro indirizzo successivamente comunicato dal Volontario.

4) Ove l'interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolta, l'organo competente per l'applicazione della sanzione disciplinare è tenuto a valutarne l'eventuale fondatezza ed a provvedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, il quale può farsi assistere da persona di propria fiducia a condizione che questa non ricopra alcuna carica elettiva all'interno del Gruppo Comunale e non rivesta la qualità di Consigliere o di Assessore del Comune di Cusano Milanino.

5) Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione di addebito da parte del destinatario con l'emanazione di un atto motivato di applicazione della sanzione disciplinare o di archiviazione del procedimento: il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare.

6) La durata della sospensione temporanea del Volontario dal Gruppo Comunale non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore ad un anno.

7) Nei riguardi dei provvedimenti disciplinari sono esperibili i seguenti ricorsi:

- contro la sanzione del richiamo scritto è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile;
- contro la sanzione della sospensione temporanea è ammesso ricorso, entro il termine di cui alla lettera a), al Sindaco;
- contro la sanzione della espulsione dal Gruppo Comunale sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.

8) Il Volontario sottoposto a procedimento penale per reati non colposi è temporaneamente sospeso dalla sua qualifica, in via cautelare, fino alla definizione di detto procedimento: la sospensione cautelare è disposta dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.

Articolo 33

(NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE)

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile

Articolo 34

(CESSAZIONE DAL GRUPPO COMUNALE)

- 1)La cessazione dall'appartenenza al Gruppo Comunale avviene per:
 - a) recesso volontario da parte dell'interessato;
 - b) compimento del settantaseiesimo anno di età;
 - c) sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica;
 - d) sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione;
 - e) espulsione a seguito di violazioni disciplinari.
- 2)Fuori del caso di cui al comma 1, lett. a), già disciplinato tra i diritti dei Volontari, la cessazione è disposta a mezzo di provvedimento da adottarsi a cura del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile o del Sindaco, limitatamente al caso di cui al comma 1, lett. e).
- 3)Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del Gruppo per un periodo temporaneo non superiore ad un anno, motivandone la richiesta: il Coordinatore del Gruppo, valutata l'istanza, ne comunica l'esito al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile ai fini dell'adozione del provvedimento.
- 4)All'atto della cessazione dall'appartenenza al Gruppo Comunale, il Volontario è tenuto a restituire l'equipaggiamento di proprietà dell'Amministrazione Comunale ricevuto in dotazione all'atto della ammissione al Gruppo: la mancata restituzione comporta la refusione in favore dell'Amministrazione Comunale delle spese da questa sostenute per la dotazione.

Articolo 35

(COMMISSARIAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE)

- 1)Il commissariamento del Gruppo Comunale è disposto dal Sindaco con proprio provvedimento da adottarsi nei seguenti casi:
 - a) in caso di mancata elezione del Presidente dell'Assemblea dei Volontari, del Segretario del Gruppo Comunale e/o del Coordinatore del Gruppo Comunale;
 - b) per gravi ed insanabili dissidi verificatisi all'interno del Gruppo Comunale, tali da paralizzare l'attività del medesimo.
- 2)In caso di commissariamento del Gruppo Comunale, le funzioni di Commissario sono svolte dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile o dal funzionario da questi delegato: durante la fase del commissariamento i poteri e le prerogative degli organi elettivi sono esercitati dal Commissario.

Articolo 36

(SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO COMUNALE)

- 1) Il Consiglio Comunale, qualora venissero meno i presupposti che hanno determinato l'istituzione del Gruppo Comunale ovvero in caso di gravi e diffuse inadempienze e violazioni del presente Regolamento, ne dispone lo scioglimento, adottando specifica deliberazione su proposta del Sindaco.
- 2) Il Consiglio Comunale può altresì disporre lo scioglimento del Gruppo Comunale in adesione ad una proposta in tal senso avanzata dall'Assemblea dei Volontari ed approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Volontari effettivi, motivata dalla volontà di costituire un'Associazione senza fini di lucro, fermo restando che gli eventuali rapporti futuri con la nuova Associazione devono essere regolati con apposita Convenzione che disciplini il mantenimento dell'uso gratuito della sede e delle attrezzature già in dotazione.

Articolo 37

(CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile finalizzate all'acquisizione di altre risorse e competenze, generiche o specialistiche, in sostituzione, in ausilio o in integrazione di quelle del Gruppo Comunale.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

- 1) Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco provvede alla prima convocazione dell'Assemblea dei Volontari ponendo all'ordine del giorno l'elezione degli organi di cui all'articolo 25: nel corso della seduta, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea dei Volontari, le funzioni presidenziali saranno svolte dal Sindaco mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.
- 2) I Volontari che all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento fanno parte del Gruppo Comunale esercitano il ruolo di Caposquadra continuano ad esercitarlo sino alla scadenza del mandato del Coordinatore del Gruppo.
- 3) Il Coordinatore del Gruppo in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento resta tale sino all'elezione dei nuovi organi del Gruppo Comunale.

Articolo 39

(DISPOSIZIONI FINALI)

- 1) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale in materia.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio an ossequio a quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo periodo dello Statuto Comunale.
- 3) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento risultano abrogati ogni atto, provvedimento o disposizione contenuta nei regolamenti e nelle deliberazioni comunali in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

APPENDICE
STEMMA DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Triangolo blu in campo arancione, riportante la dicitura a tondo “PROTEZIONE CIVILE” in oro e “GRUPPO COMUNALE” in bianco su fondo blu bordato all’esterno d’oro e caricato di due simboli del Dipartimento della Protezione Civile rappresentanti un triangolo coi colori della bandiera nazionale: il triangolo blu è caricato dello stemma del Comune di Cusano Milanino, di cui al D.P.R. in data 30 maggio 1953, così blasonato: “Partito: nel primo di nero, al leone d’oro, lampassato; nel secondo di rosso, al castello d’argento, murato di nero, torricellato di due, merlato alla guelfa e aperto; alla bordura scaccata di sei pezzi per lato, di verde e d’oro; ornamenti esterni da Comune” e della dicitura “CUSANO MILANINO” in bianco.